

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	Pag. 4
Art. 2 - Definizione di occupazione.....	Pag. 4
Art. 3 - Autorizzazioni e concessioni.....	Pag. 5
Art. 4 - Domande di autorizzazione o di concessione.....	Pag. 5
Art. 5 - Contenuto delle domande.....	Pag. 6
Art. 6 - Istruttoria domande.....	Pag. 6
Art. 7 - Deposito cauzionale.....	Pag. 6
Art. 8 - Caratteristiche delle autorizzazioni e delle concessioni.....	Pag. 7
Art. 9 - Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.....	Pag. 7
Art.10 - Condizioni generali.....	Pag. 8
Art.11 - Alterazioni e manomissioni del suolo.....	Pag. 8
Art.12 - Ordine di preferenza.....	Pag. 8
Art.13 - Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione.....	Pag. 9
Art.14 - Decadenza dell'autorizzazione o della concessione.....	Pag. 9
Art.15 - Revoca dell'autorizzazione o della concessione.....	Pag. 9

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.16 - Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	Pag.10
Art.17 - Oggetto della tassa.....	Pag.10
Art.18 - Soggetti attivi e passivi.....	Pag.10
Art.19 - Classificazione del Comune.....	Pag.10
Art.20 - Disciplina delle tariffe.....	Pag.11
Art.21 - Classificazione delle aree.....	Pag.11
Art.22 - Classificazione delle occupazioni.....	Pag.12
Art.23 - Determinazione della superficie.....	Pag.12
Art.24 - Criteri di applicazione della tassa.....	Pag.12
Art.25 - Occupazioni permanenti.....	Pag.13
Art.26 - Passi carrabili.....	Pag.13
Art.27 - Passi carrabili (affrancazione della tassa).....	Pag.14
Art.28 - Autovettura per trasporto pubblico.....	Pag.14
Art.29 - Distributori di carburanti e di tabacchi.....	Pag.14
Art.30 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo.....	Pag.14
Art.31 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....	Pag.15
Art.32 - Installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	Pag.16
Art.33 - Esenzioni dalla tassa.....	Pag.16
Art.34 - Esclusioni dalla tassa.....	Pag.16
Art.35 - Denuncia e versamento della tassa.....	Pag.17
Art.36 - Accertamenti, rimborsi e riscossione	

coattiva della tassa.....	Pag.18
Art.37 - Sanzioni.....	Pag.18
Art.38 - Affidamento in concessione del servizio.....	Pag.18
Art.39 - Norme transitorie.....	Pag.18
Art.40 - Entrata in vigore.....	Pag.19

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il Comune di Ponte di Piave adotta il presente regolamento al fine di disciplinare, nel proprio territorio i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ordinariamente soggetti ad uso indiscriminato da parte della collettività.

2. Disciplina, inoltre, l'applicazione della tassa e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, nonché per le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Disciplina, altresì l'applicazione della tassa e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" s'intendono riferiti ai beni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e con il termine "legge" si fa riferimento al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, come modificato con D.Lgs. 28.12.1993, n. 566.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

6. Il trattamento tributario per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 2

Definizione di occupazione

1. Per superfici effettivamente occupate s'intendono quelle aree, quegli spazi pubblici e quelle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sottratti, in modo permanente o temporaneo, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

2. Per le occupazioni sui beni del patrimonio indisponibile del Comune si deve far riferimento all'effettiva sottrazione, in modo permanente o temporaneo, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

3. Per le occupazioni su beni del patrimonio indisponibile del Comune si deve fare riferimento all'effettiva sottrazione, in modo permanente o temporaneo, all'uso specifico cui sono destinati i beni stessi, caso contrario sono soggette al regime giuridico del Codice Civile.

Art. 3

Autorizzazioni e concessioni

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti possono essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee, di norma, possono essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, anche via fax o con telegramma, che provvederà alla verifica dei presupposti d'urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

5. In casi di occupazione d'urgenza dovrà essere presa ogni misura opportuna per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità e, per quanto riguarda la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto in proposito dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92).

Art. 4

Domande di autorizzazione o di concessione

1. Chiunque intenda occupare gli spazi, le aree, il soprassuolo od il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.

3. L'obbligo della domanda di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Art. 5

Contenuto delle domande

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:

- a) le generalità del richiedente;
- b) il codice fiscale e/o la partita IVA;
- c) l'indirizzo o la sede legale;
- d) la descrizione delle modalità di occupazione;

- e) la durata dell'occupazione;
- f) l'ubicazione e le dimensioni esatte dell'area che s'intende occupare;
- g) il motivo della richiesta;
- h) sottostare alle condizioni del Comune.

Art. 6 Istruttoria domande

1. L'istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio Ragioneria.
2. Se ritenuto necessario, l'Amministrazione comunale può richiedere documenti, disegni, calcoli o quant'altro ritenuto utile per una regolare istruttoria della domanda presentata.
3. Se ritenuto opportuno e per casi particolari, può essere richiesto il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla formale richiesta di parere. Decorso tale termine il parere deve intendersi favorevole.
4. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e devono essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 7 Deposito cauzionale

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.
2. La misura del deposito viene stabilita, nella misura ritenuta congrua, in relazione alle dimensioni, alle caratteristiche ed alla durata dell'occupazione.
3. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

Art. 8 Caratteristiche delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute né in parte né in toto e neppure subconcesse dal titolare richiedente e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento d'intestazione nei seguenti casi:
 - le concessioni di posteggio nelle aree mercatali possono essere trasferite nei casi e con le modalità previste dalla legge 28.03.1991, n. 112;
 - gli enti fieristici, le associazioni, i consorzi o gli altri soggetti che organizzino fiere o festeggiamenti possono cedere a singoli partecipanti a dette iniziative le aree assegnate, secondo modalità da determinarsi in apposite convenzioni con il Comune;

- le occupazioni relative ad attività commerciali possono essere trasferite insieme con l'azienda o il ramo d'azienda cui ineriscono previo assenso del Comune;
- le occupazioni con passi carrai, allacci alle reti di distribuzione, sporgenze sopra il suolo pubblico di immobili e simili sono trasferibili con la proprietà dei beni cui ineriscono.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciati e non costituiscono, per il titolare, autorizzazione all'esercizio di altre attività.

Art. 9

Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Sindaco e sono corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente, per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, una breve descrizione delle modalità d'occupazione, le date d'inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee possono avere corso previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta. In caso di convenzione il pagamento può avvenire a rate anticipate.

Art. 10

Condizioni generali

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione deve, in ogni caso, ottemperare alle seguenti disposizioni:

- a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- b) rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- c) custodire lo spazio pubblico e l'area assegnata;
- d) evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- e) versare la tassa dovuta ed integrare, nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- f) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa;
- g) ripristino e pulizia area occupata al termine dell'utilizzo.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi ed, in particolare, del diritto d'accesso alle proprietà private.

3. titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 11 Alterazioni e manomissioni del suolo

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere od alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni od alle alterazioni del suolo pubblico ed alle aree pubbliche può essere richiesta contestualmente alla domanda. Su di essa esprimeranno parere l'ufficio tecnico e l'ufficio di polizia urbano, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari dell'autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

Art. 12 Ordine di preferenza

1. Qualora per l'occupazione di una medesima area siano state presentate più domande la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 13 Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente o modificare le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

3. Il Sindaco può altresì sospendere temporaneamente la concessione o l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dall'Amministrazione comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, calamità varie, ecc.

4. La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere disposte con ordinanza del Sindaco da notificare agli interessati.

Art. 14 Decadenza dell'autorizzazione o della concessione

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- a) l'uso improprio del diritto di occupazione;
- b) le violazioni delle prescrizioni previste nell'autorizzazione o concessione;
- c) le violazioni di norme legislative e regolamentari in materia;
- d) il mancato pagamento della tassa.

Art. 15

Revoca dell'autorizzazione o della concessione

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse:

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse od indennità.

4. La revoca di concessione la cui tassa sia stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non dà diritto ad alcun rimborso.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 16

Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. E' istituita nel Comune di Ponte di Piave la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

Oggetto della tassa

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui al precedente articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 18 Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di Ponte di Piave, nell'ambito del proprio territorio, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 19 Classificazione del Comune

1. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. in base alla popolazione residente al 31.12.1992, appartiene alla classe quinta. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione dell'organo competente con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 20 Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono fissate, entro il 31 ottobre di ogni anno, dall'organo competente, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

3. L'organo competente, entro i limiti delle misure minime e massime della tassa prevista dagli artt. 44, 45, 47 della legge, eventualmente adeguate ai sensi dell'art. 56 comma 11 della legge stessa, determina le tariffe unitarie per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e relativo soprassuolo e sottosuolo, di prima categoria.

4. Per le restanti categorie, la tassa è graduata sulla tariffa di prima categoria secondo le seguenti proporzioni:

- seconda categoria 65%
- terza categoria 30%

5. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma 1 è stata adottata.

6. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Art. 21 **Classificazione delle aree**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. tre categorie ed individuate, in sede di prima applicazione, con la deliberazione consiliare n. 27 del 16.05.1994, adottata con le modalità stabilite dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le nuove classificazioni in categorie per gli anni successivi al 1994 sono adottate dal Consiglio comunale ed entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, sono provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

4. Sulle proposte di classificazione dev'essere acquisito il parere della Commissione Edilizia comunale, la quale deve esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere deve intendersi favorevole.

Art. 22 **Classificazione delle occupazioni**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 23 **Determinazione della superficie**

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi od alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche, già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 24

Criteri di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari (più correttamente chilometri lineari). Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Art. 25

Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile, così la cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo del 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 si applica la tariffa normale, di cui al precedente comma 2, ridotta del 30%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al precedente comma 2 è ridotta del 70%.

Art. 26

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili si determina calcolando l'area della figura geometrica risultante.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5. La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui ai commi precedenti, tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente, può rilasciare, a spese degli interessati, un apposito cartello segnaletico di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi esclusi dall'imposizione ai sensi del 2° comma dell'art. 34 del presente Regolamento, per una superficie massima di 10 mq. In tal caso la tassa è determinata con la tariffa ordinaria ridotta al 10%. Il divieto di utilizzazione in parola non consente l'esecuzione di alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 90%.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta del 70%.

Art. 27

Passi carrabili (affrancazione della tassa)

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 28

Autovettura per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente, è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 29

Distributori di carburanti e di tabacchi

1. L'organo competente individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburanti e tabacchi.

Art. 30 **Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (per es. pozzetti di ispezione, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già soggetti ai sensi del precedente comma, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di € 25,82=, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Per le occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesto od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi comunale (acquedotto, fognatura, metanodotto) le cui opere sono di pertinenza comunale per specifica norma regolamentare non va applicata la tassa.

Art. 31 **Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

fascia oraria		percentuale
ore 06.00-14.00	€ 0,51645	50%
ore 14.00-22.00	€ 0,41316	40%
ore 22.00-06.00	€ 0,10329	10%

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 1° della legge, per le occupazioni temporanee di durata complessiva compresa tra i 15 e i 60 giorni nell'anno, la tariffa è ridotta del 30%; per le occupazioni temporanee di durata superiore a 60, ma non superiore a 90 giorni, la tariffa è ridotta del 40%; per le occupazioni temporanee di durata superiore a 90 giorni, la tariffa è ridotta del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 50%.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è ridotta del 70%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50%.

6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte del 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta dell'80%.

8. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 30%.

9. Per le occupazioni temporanee la superficie eccedente i 1.000 mq. viene calcolata in ragione del 10%.

10. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, la tariffa viene aumentata del 10% (in misura non superiore al 50%).

Art. 32

Installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, ridotte dell'80%.

Art. 33

Esenzioni dalla tassa

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni occasionali per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica organizzata in collaborazione con il Comune;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture per il tempo necessario all'intervento ed in ogni caso di durata non superiore a 24 (ventiquattro) ore;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 24 (ventiquattro) ore;
- f) occupazioni con porta biciclette od impianti similari destinati anche ad uso pubblico:

Art. 34

Esclusioni dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali.

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione di spazio pubblico, salvo il caso di cui all'art. 26 comma 5 del regolamento.

Art. 35 Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia, effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia dev'essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa dev'essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento superiori all'unità di misura forfettaria stabilita dall'art. 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa dev'essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo dev'essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con

carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

6. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione dell'apposito modulo mediante versamento diretto al Tesoriere comunale od al Concessionario del servizio.

Art. 36

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa, si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 37

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Art. 38

Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio di accertamento o riscossione della tassa, secondo le disposizioni stabilite in materia dalla normativa vigente.

Art. 39

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

- a) i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 35 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla esecutività del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

- b) per le occupazioni di cui all'art. 30 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di €25,82=;
- c) per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe in vigore per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- d) le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 40 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, che sostituisce tutte le disposizioni in materia precedentemente adottate da questo Comune, divenuto esecutivo a' sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore ad avvenuta pubblicazione.

2. Per effetto delle norme transitorie e finali di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, le disposizioni a carattere tributario, compresa l'allegata suddivisione del territorio comunale in tre categorie, hanno efficacia dal 1° gennaio 1994.

